

telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma;

- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di factoring, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma;
- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma;
- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma.

Nel caso in cui l'espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi l'espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempimenti.

Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Quaderno dell'espositore on-line". L'espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma non sarà responsabile nei confronti dell'espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia - ora per allora - ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma.

L'espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica/telefoniche
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del quartiere.

ART. 14 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO - Gli Organizzatori si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

ART. 15 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiere di Parma o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART. 16 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione della manifestazione, dovrà avvenire - a spese dell'espositore - solo tramite il referente doganale di Fiere di Parma, secondo le modalità previste dal "Quaderno dell'espositore on-line". Gli Organizzatori e Fiere di Parma sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale.

ART. 17 - EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduttori sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli Organizzatori potranno risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla manifestazione.

ART. 18 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Quaderno dell'espositore on-line". E' comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell'espositore, gli Organizzatori potranno risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla manifestazione.

ART. 19 - MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO - I macchinari dovranno essere conformi alle normative legislative vigenti nazionali ed internazionali; dovranno essere installati in modo da garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, antinfurtive e di buona tecnica dettate dall'esperienza, nonché secondo eventuali altre indicazioni che potranno essere impartite dagli Organizzatori e da Fiere di Parma. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature installati senza l'osservanza delle disposizioni sopra citate, saranno subito rimossi dal Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell'Espositore. I macchinari esposti possono essere azionati, previa richiesta all'Organizzatore, e purché ciò non comporti pericolo o molestia. E' fatto obbligo all'Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose; non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni macchinari con motori a scoppio che comportino impiego di carburanti liquidi o gassosi. L'Espositore esonera comunque l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

ART. 20 - PARCHEGGI DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO - Il Quartiere Fieristico è dotato di differenti aree di parcheggio ubicate esternamente al Quartiere (addetti fiera, espositori, visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All'espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area parcheggio. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area, ma non assicura la disponibilità dello spazio. Oltre al parcheggio citato, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare agli espositori altre aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con posto auto riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori e Fiere di Parma declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell'apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione. Nel caso di inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori e Fiere di Parma avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell'espositore. In ogni caso, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 (+IVA) per ogni giorno di infrazione.

ART. 21 - DIVIETI PARTICOLARI - FACOLTA' DI VIGILANZA E INTERVENTO DELLA FIERA

In particolare, è salvo quant'altro disposto, agli espositori è vietata:

- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti (salva espresse autorizzazioni degli Organizzatori).
- l'autorizzazione potrà avere carattere generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia;

- l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali gli Organizzatori dispongano che ciò sia possibile);
- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dell'area espositiva assegnata. Il divieto riguarda qualunque espositore, in particolare, riguarda soggetti che non risultano quali espositori ufficiali nel catalogo della manifestazione;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;

- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- il parcheggio nelle aree esterne al quartiere, nei giorni di svolgimento della manifestazione, di mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale di € 1000,00 (+IVA) giornaliera, con facoltà, in ogni caso, degli Organizzatori di rinuovare i mezzi ovvero di provvedere all'oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell'espositore;

- l'esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli espositori.
- il parcheggio di autoveicoli o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento e il disallestimento delle aree espositive e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione;

- l'introduzione di animali nel Quartiere fatto salvo quelli per l'accompagnamento di persone disabili;
- l'ingresso ai minori di anni 16, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza.

- è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso della fiera e del titolare dello stand.
- è fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere fieristico, offerte, questue ed obblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione in corso salvo espresse autorizzazione scritta degli Organizzatori;

- divieto di fumare all'interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere fieristico.
- divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel "QUADERNO DELL'ESPOSITORE ON-LINE" si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori.

Fiere di Parma vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Fiere di Parma impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplificati, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla manifestazione potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - ESONERO DA RESPONSABILITA' - Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli espositori in proporzione dei pagamenti individuali effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione. E' facoltà discrezionale degli Organizzatori, convenzionalmente attribuita,

di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori.

ART. 23 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - L'espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte alla normativa antirfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscerne, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, manleva e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato ed autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che gli Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Fiere di Parma ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Parma in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti condizioni di partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

ART. 24 - RAPPORTI CON FIERE DI PARMA - L'espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Fiere di Parma e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Fiere di Parma. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiere di Parma che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

Milano (MI), il

Timbro e firma

La sottoscritta si impegna anche a rispettare le altre norme emanate per l'organizzazione ed il funzionamento della manifestazione, in particolare quelle relative alla "Normativa per la partecipazione alla manifestazione". In particolare la partecipante, dopo attenta lettura, accetta le condizioni dei seguenti articoli e le approva espressamente: 3. (Ammissione alla manifestazione), 4. (Domanda di partecipazione- Facoltà di integrazione, modifiche e deroghe), 5. (Termini di pagamento), 6. (Assegnazione aree espositive, consegna delle aree prenotate), 7. (Rinuncia alla partecipazione e facoltà di recesso), 8. (Catalogo della manifestazione e inserzioni pubblicitarie), 9. (Allestimenti - Clausola risolutiva espressa), 10. (Riconsegna delle aree espositive, buono di uscita, divieto d'azione, diritto di ritenzione), 11. (Assicurazione), 12. (Accesso al quartiere), 13. (Sorveglianza generale - Responsabilità per furti e danni - Esonero di responsabilità degli organizzatori), 14. (Riprese fotografiche), 15. (Forniture tecniche - Servizi), 16. (Stampati informativi e piante d'orientamento), 17. (Forme pubblicitarie a pagamento), 18. (Temporanea importazione), 19. (Emissioni sonore - Clausola risolutiva espressa), 20. (Somministrazione di alimenti e bevande - Clausola risolutiva espressa), 21. (Macchinari in funzionamento), 22. (Parcheggi del quartiere e penale per inadempimento), 23. (Divieti particolari, facoltà di vigilanza e intervento della fiera), 24. (Rinvio, riduzione e sospensione della manifestazione - Esonero da responsabilità), 25. (Disposizioni di carattere generale - Reclami - Elezione di domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana e foro territorialmente competente), 26. (Rapporti con Fiere di Parma).

Milano (MI), il

Timbro e firma

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del d. Lgs. N.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni (in seguito denominata legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, vi informiamo di quanto segue:

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte dell'organizzatore delle finalità attinenti all'esercizio delle attività istituzionali dell'organizzatore stesso nonché di quelle connesse cioè ad esempio:
2. Per finalità di marketing operativo e strategico;
3. Per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto delle vigenti normative in materia di segreto aziendale ed industriale;
4. Per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti;
5. Per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela;
6. Per esigenze di tipo operativo o gestionale;
7. Per eseguire obblighi di legge.

Per le sole finalità di cui sopra i vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dell'interessato, alle seguenti categorie:

- A) Espositori e visitatori;
- B) Mezzi di comunicazione ("media");
- C) Istituzioni.

L'ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale.

1) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate dalla legge.

2) La legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

3) I dati identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati possono essere acquisiti presso il registro pubblico tenuto dal garante e presso la sede legale dell'organizzatore.

Milano, il

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, liberamente si acconsente, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 nonché del d. Lgs. N.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di dati.

firma dell'interessato